



Incontro di studio

# ICT, DISABILITA' E DIRITTO

ROMA 28 – 29 ottobre 2005

SALA AUDITORIUM CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE Via E. Quirino Visconti n.8

# La legge 104 del 1992

**Prof. Carlo De Rosa**

*Docente a contratto – Scuola di Specializzazione in Medicina Legale  
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università "Magna Graecia" di Catanzaro*

# **Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche\***

***"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."  
(Pubblicata in G. U. 17/02/ 92, n. 39, S.O.)***

**\* Legge 8 marzo 2000, n. 53**

**\* Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151**

# **Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (artt. 1-10)**

- 1. Finalità.**
- 2. Principi generali.**
- 3. Soggetti aventi diritto.**
- 4. Accertamento dell'handicap.**
- 5. Principi generali per i diritti della persona handicappata.**
- 6. Prevenzione e diagnosi precoce.**
- 7. Cura e riabilitazione.**
- 8. Inserimento ed integrazione sociale.**
- 9. Servizio di aiuto personale.**
- 10. Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità.**

# **Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (artt. 11-20)**

- 11. Soggiorno all'estero per cure.**
- 12. Diritto all'educazione e all'istruzione.**
- 13. Integrazione scolastica.**
- 14. Modalità di attuazione dell'integrazione.**
- 15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.**
- 16. Valutazione del rendimento e prove d'esame.**
- 17. Formazione professionale.**
- 18. Integrazione lavorativa.**
- 19. Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.**
- 20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.**

# **Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (artt. 21-30)**

- 21. Precedenza nell'assegnazione di sede.**
- 22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato.**
- 23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.**
- 24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.**
- 25. Accesso alla informazione e alla comunicazione.**
- 26. Mobilità e trasporti collettivi.**
- 27. Trasporti individuali.**
- 28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate.**
- 29. Esercizio del diritto di voto.**
- 30. Partecipazione.**

# **Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (artt. 31-40)**

- 31. Riserva di alloggi.**
- 32. Agevolazioni fiscali.**
- 33. Agevolazioni.**
- 34. Protesi e ausili tecnici.**
- 35. Ricovero del minore handicappato.**
- 36. Aggravamento delle sanzioni penali.**
- 37. Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata.**
- 38. Convenzioni.**
- 39. Compiti delle regioni.**
- 40. Compiti dei comuni.**

# **Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (artt. 41-44)**

- 41. Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.**
- 41-bis. Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap.**
- 41-ter. Progetti sperimentali.**
- 42. Copertura finanziaria.**
- 43. Abrogazioni.**
- 44. Entrata in vigore.**

# Legge 5 febbraio 1992, n. 104

## Articolo 1. Finalità.

### 1. La Repubblica:

- a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
- d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

# **Legge 5 febbraio 1992, n. 104**

## **Articolo 3. Soggetti aventi diritto.**

**1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.**

**[...]**

**3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.**

# **Legge 5 febbraio 1992, n. 104**

## **Articolo 4. Accertamento dell'handicap.**

**1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.**

# Legge 5 febbraio 1992, n. 104

## Articolo 5. Principi generali per i diritti della persona handicappata.

1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
  - a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica [...]
  - b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni [...]
  - c) garantire [...] il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
  - d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale [...]
  - e) assicurare [...] la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
  - h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici [...]
  - i) promuovere[...] iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
  - m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

# Legge 5 febbraio 1992, n. 104

## Articolo 8. Inserimento ed integrazione sociale.

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

[...]

**d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;**

# Legge 5 febbraio 1992, n. 104

## Articolo 13. Integrazione scolastica.

1. L'integrazione scolastica [...] si realizza [...] anche attraverso:

**b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;**

[...]

**6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16. (1 ter)**

# Legge 5 febbraio 1992, n. 104

## Articolo 16.

### Valutazione del rendimento e prove d'esame.

[...]

**4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.**

# Legge 5 febbraio 1992, n. 104

## Articolo 20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.

1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

# **Legge 5 febbraio 1992, n. 104**

## **Articolo 21.**

### **Precedenza nell'assegnazione di sede.**

**1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.**

**2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.**

# **Legge 5 febbraio 1992, n. 104**

## **Articolo 22.**

### **Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato.**

**1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.**

# Legge 5 febbraio 1992, n. 104

## Articolo 25.

### Accesso alla informazione e alla comunicazione.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.

2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

# Legge 5 febbraio 1992, n. 104

## Articolo 34. Protesi e ausili tecnici.

**1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi [...] , vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.**



con il patrocinio di:

Incontro di studio

## ICT, DISABILITA' E DIRITTO

ROMA 28 – 29 ottobre 2005

SALA AUDITORIUM CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE Via E. Quirino Visconti n.8

# La legge 104 del 1992

**Prof. Carlo De Rosa**

*Docente a contratto – Scuola di Specializzazione in Medicina Legale  
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università "Magna Graecia" di Catanzaro*